



Comune di Rho

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Pg. 4
Art. 1 - Disposizioni Comuni	Pg. 4
TITOLO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	Pg. 5
Art. 2 - Disposizioni di carattere generale	Pg. 5
Art. 3 - Piano generale degli impianti pubblicitari	Pg. 5
Art. 4 - Autorizzazioni	Pg. 5
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione	Pg. 6
Art. 6 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	Pg. 8
Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	Pg. 10
Art. 8 - Termine di validità dell'autorizzazione	Pg. 11
Art. 9 - Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione	Pg. 11
Art.10 - Revoca o ridotto utilizzo dell'autorizzazione	Pg. 12
Art.11 - Decadenza ed estinzione	Pg. 13
Art.12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	Pg. 14
Art.13 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	Pg. 14
Art.14 - Disciplina delle concessioni	Pg. 14
TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	Pg. 16
Art.15 - Insegne d'esercizio	Pg. 16
Art.16 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari	Pg. 16
Art.17 - Pubblicità regolamenti realizzata su carrelli supermercati	Pg. 17
Art.18 - Freccie direzionali preinsegne	Pg. 17
Art.19 - Locandine	Pg. 17
Art.20 - Striscioni e gonfaloni	Pg. 17
Art.21 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	Pg. 17
Art.22 - Esposizione pubblicitaria all'interno del Polo Fieristico	Pg. 19
TITOLO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Pg. 20
Art.23 - Disposizioni generali	Pg. 20
Art.24 - Tipologie di occupazioni	Pg. 20
Art.25 - Occupazioni occasionali	Pg. 20
Art.26 - Occupazioni d'urgenza	Pg. 21
Art.27 - Occupazioni Abusive	Pg. 21
Art.28 - Modalità di presentazione delle istanze per l'occupazione di suolo pubblico	Pg. 22
Art.29 - Istruttoria contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	Pg. 23
Art.30 - Obblighi del concessionario	Pg. 26
Art.31 - Durata dell'occupazione	Pg. 26
Art.32 - Titolarità della concessione e subentro	Pg. 27
Art.33 - Rinnovo proroga disdetta	Pg. 28

Art.34	- Modifica sospensione e revoca d'ufficio.....	Pg. 29
Art.35	- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	Pg. 29

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI..... Pg. 31

Art.36	- Passi Carrabili e accessi a raso.....	Pg. 31
Art.37	- Occupazioni con impianti carburanti e tabacchi.....	Pg. 31
Art.38	- Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	Pg. 32
Art.39	- Occupazioni con griglie intercapedini.....	Pg. 32
Art.40	- Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	Pg. 32
Art.41	- Attività edile.....	Pg. 33
Art.42	- Attività di propaganda elettorale.....	Pg. 33
Art.43	- Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture.....	Pg. 33
Art.44	- Esposizione merci fuori negozio.....	Pg. 34
Art.45	- Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	Pg.34
Art.46	- Occupazioni per traslochi.....	Pg. 34
Art.47	- Serbatoi.....	Pg. 35
Art.48	- Occupazioni in occasione di Fiere.....	Pg. 35
Art.49	- Occupazioni con antenne e ripetitori.....	Pg. 35

TITOLO VI - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI..... Pg. 36

Art.50	- Presupposto del Canone.....	Pg. 36
Art.51	- Soggetto passivo.....	Pg. 36
Art.52	- Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie...	Pg. 36
Art.53	- Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo.....	Pg. 37
Art.54	- Classificazioni delle strade, aree e spazi pubblici.....	Pg. 38
Art.55	- Determinazioni delle tariffe.....	Pg. 39
Art.56	- Determinazione del canone.....	Pg. 39
Art.57	- Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie interne al Polo Fieristico...	Pg. 40
Art.58	- Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone.....	Pg. 41
Art.59	- Riduzioni del Canone.....	Pg. 43
Art.60	- Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	Pg. 44
Art.61	- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni.....	Pg. 44

TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI..... Pg. 46

Art.62	- Gestione servizio pubbliche affissioni.....	Pg. 46
Art.63	- Servizio delle pubbliche affissioni.....	Pg. 46
Art.64	- Impianti privati per le affissioni dirette.....	Pg. 46
Art.65	- Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	Pg. 46
Art.66	- Diritto sulle pubbliche affissioni.....	Pg. 47
Art.67	- Materiale pubblicitario abusivo.....	Pg. 47
Art.68	- Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	Pg. 48
Art.69	- Riduzione del canone pubbliche affissioni.....	Pg. 48
Art.70	- Esenzioni del canone pubbliche affissioni.....	Pg. 49
Art.71	- Pagamento del diritto/canone.....	Pg. 49

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	Pg. 50
Art.72 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	Pg. 50
Art.73 - Rimborsi e compensazione.....	Pg. 51
Art.74 - Ravvedimento operoso	Pg. 51
Art.75 - Accertamenti recupero canone.....	Pg. 52
Art.76 - Sanzioni e indennità.....	Pg. 52
Art.77 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	Pg. 53
Art.78 - Autotutela.....	Pg. 54
Art.79 - Riscossione coattiva.....	Pg. 54
Art.80 - Attività di recupero.....	Pg. 54
Art.81 - Il Funzionario Responsabile.....	Pg. 54
TITOLO IX - CANONE MERCATALE	Pg. 55
Art.82 - Disposizioni generali.....	Pg. 55
Art.83 - Domanda di occupazione.....	Pg. 55
Art.84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	Pg. 55
Art.85 - Classificazione delle strade.....	Pg. 56
Art.86 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	Pg. 56
Art.87 - Modalità e termini per il pagamento del canone	Pg. 56
Art.88 - Norme di rinvio	Pg. 57
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI	Pg. 58
Art.89 - Regime transitorio.....	Pg. 58
Art.90 - Disposizioni finali.....	Pg. 58

ALLEGATI

Allegato A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per le occupazioni

Allegato B - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per le esposizioni pubblicitarie

Allegato C - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per le pubbliche affissioni

Allegato D - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per i mercati

Allegato E - Piano Generale degli impianti - Abaco delle distanze- Zonizzazione del territorio comunale (all. n.1)

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico;
 - b) concessione od autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: la somma dovuta dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b)
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c);
 - e) Piano Generale degli Impianti (PGI): documento che individua i manufatti finalizzati alla pubblicità autorizzabili nel territorio comunale e lo loro relativa distribuzione.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 3

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari, di cui all'allegato "E", che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del Piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 4

Autorizzazioni

1. L'installazione di cartelli pubblicitari, di insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari sulle strade od in vista di esse e l'esecuzione della pubblicità nel territorio comunale sono soggette alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente;
 - per l'area demaniale l'ente preposto al controllo.

Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni previste nel Piano Generale degli Impianti e nella cartografia denominata "Zonizzazione del territorio comunale", parte integrante dello stesso PGI. L'ufficio competente può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane, di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate, secondo l'Abaco delle distanze.

2. In via generale si stabilisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/92, così come modificato dal D.Lgs. n.360/93 e successive modifiche.

Quanto sopra esposto nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. n. 285/92, D.Lgs. n.360/93 e D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato si rimanda alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà l'iter di cui ai successivi articoli.

3. L'autorizzazione deve essere sempre richiesta, anche nel caso in cui la pubblicità che s'intende effettuare sia esente dal pagamento del Canone di esposizione pubblicitaria, fatta eccezione per particolari tipologie di esposizione pubblicitarie di cui al Titolo III del presente regolamento.
4. Al Comune è riservata la facoltà di effettuare la pubblicità su immobili/aree di sua proprietà nonché su ponteggi e cantieri relativi a propri stabili o di cui abbia la disponibilità, in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti.

Articolo 5

Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione

1. Ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, la domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria deve essere presentata, di norma in modalità telematica, attraverso il portale messo a disposizione dell'Amministrazione comunale, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

La procedura telematica individua i contenuti obbligatori in relazione alla particolare tipologia di diffusione pubblicitaria di cui si chiede l'autorizzazione ed i relativi allegati.

In caso di consegna al protocollo dell'Ente, la domanda in carta legale, presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., deve essere compilata sui moduli appositamente predisposti e messi a disposizione od essere conforme agli stessi moduli.

2. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La domanda in ogni caso deve indicare:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
- f) la dichiarazione di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel presente Regolamento e nel PGI.

3. La domanda per la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a carattere permanente, di cui al Titolo II del Piano Generale degli Impianti, deve inoltre essere corredata da:

- a) n.1 planimetria dell'area interessata (estratto da PGT, da mappa catastale o da Google maps) in cui evidenziare l'ubicazione esatta ove si intende installare l'impianto;
- b) n.1 fotografia nitida a colori riprodotte lo stato attuale dei luoghi con fotomontaggio (rendering) dei mezzi da autorizzare;
- c) n.3 bozzetti riprodotte forma, colore, misura, materiale del mezzo pubblicitario e del relativo testo del messaggio;
- d) n. 3 disegni quotati in scala adeguata del mezzo da installare e dell'area/località in cui insiste con indicazione delle distanze dell'oggetto da riferimenti fissi quali margine della carreggiata, altri impianti, segnaletica stradale, intersezioni, impianti semaforici, attraversamenti pedonali;
- e) qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 285/92 (Codice della Strada);
- f) l'assenso del proprietario o dell'amministratore dell'immobile oggetto di installazione, completo di dati anagrafici e fiscali dello stesso, corredata da copia del documento d'identità in corso di validità;
- g) autorizzazione, o relativa istanza di autorizzazione, qualora necessaria in deroga al divieto di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- h) ricevuta del versamento per spese istruttorie.

4. La domanda per la collocazione delle insegne di esercizio ed altri impianti pubblicitari di cui al Titolo III del Piano generale degli Impianti, deve essere corredata, da:

- a) due fotografie recenti a colori, chiare e nitide, di cui una ad ampia angolazione che comprenda la porzione del fabbricato interessato dagli interventi;
- b) tre copie di elaborati quotati della porzione dell'immobile interessato dall'installazione, con l'indicazione della posizione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare;
- c) sezione della struttura muraria sulla quale si intende applicare il mezzo per le richieste relative a manufatti sporgenti su suolo o area pubblica o area privata soggetta a pubblico transito, riportante la quota da terra e l'ingombro massimo rispetto al filo di facciata. Per le richieste relative a mezzi pubblicitari su palo, sull'elaborato grafico devono essere riportati prospetto frontale e laterale ed una planimetria con l'indicazione della posizione ove andrà installato il palo;
- d) n. 3 bozzetti a colori che consentano la chiara e nitida leggibilità del messaggio pubblicitario, con l'indicazione dei colori e materiali utilizzati in relazione ai contenuti del PGI – Abaco delle distanze;
- e) assenso della proprietà dell'immobile o del suolo su cui il mezzo pubblicitario insisterà, ovvero dell'amministratore del condominio, completo di dati anagrafici e fiscali del dichiarante, corredato da documento di identità in corso di validità ;
- f) numero identificativo del titolo edilizio, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia parte integrante di un progetto architettonico che modifichi la facciata o parti dell'edificio;
- g) autorizzazione o relativa istanza di autorizzazione, qualora necessaria, in deroga al divieto di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- h) ricevuta del versamento per spese istruttorie.

Articolo 6 **Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. Tutte le domande di autorizzazioni saranno valutate dai competenti uffici al fine di autorizzarle o meno, in toto od in parte, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e di quanto sancito dal presente regolamento e dal PGI del Comune di Rho.
2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio della pubblicità, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

5. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
6. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
7. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
9. L'Ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari nei seguenti termini:
 - a) entro **30** (trenta) **giorni**, per le insegne d'esercizio;
 - b) entro **60** (sessanta) **giorni**, per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari;
 - c) entro il doppio dei precedenti termini nelle ipotesi di nuovi mezzi pubblicitari non previsti dal Piano Generale degli Impianti.

In nessun caso lo scadere dei termini di cui sopra determina assenso all'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria.

Qualora per il rilascio dell'autorizzazione si renda necessario acquisire il parere tecnico di altri settori dell'Amministrazione comunale, l'ufficio provvede a richiederlo o a convocare in casi particolari conferenza dei servizi fra gli interessati. In tal caso, tutti i termini previsti al punto precedente sono prorogati sino ad un max di 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, i termini di cui sopra decorreranno dal rilascio di tale provvedimento.

Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento, decorrono dalla data di ricevimento della domanda e/o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quella presentata, ne sarà fatta richiesta scritta.

La richiesta di documentazione integrativa interrompe i termini di rilascio dell'autorizzazione.

Dalla presentazione della documentazione integrativa inizia a decorrere il nuovo termine per il completamento dell'istruttoria della domanda.

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione entro 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

Articolo 7

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivazione richiesta dal Comune;
 - e) sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale conseguente all'esposizione dei mezzi pubblicitari;
 - f) versare il canone alle scadenze previste;

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) Amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

4. È soggetta all'ottenimento di un nuovo titolo ogni variazione del titolare dell'autorizzazione e della pubblicità.

Articolo 8
Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del competente ufficio, ha validità massima di 3 anni (tre) a decorrere dal rilascio del relativo titolo autorizzativo.
Per le autorizzazioni in corso di validità, il termine di cui sopra sarà vigente dal momento del rilascio del rinnovo del titolo originario.
2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del competente ufficio stabilisce la durata concessa per ogni singola installazione in conformità al regolamento e al PGI.
3. L'autorizzazione rilasciata per le insegne di esercizio e similari ha validità per tutto il periodo di permanenza dell'esercizio nella sede autorizzata purché non si verificano variazioni della pubblicità derivante da modifica del titolare dell'autorizzazione e della pubblicità.
4. Gli impianti a carattere temporaneo hanno una durata massima di esposizione fissata in :
 - 12 mesi eventualmente prorogabili una sola volta per un massimo di ulteriori 12 mesi per la pubblicità installata nei cantieri (PTOC) e di compravendita ed affittanza;
 - 90 giorni per la targa su palo;
 - 90 giorni per gli striscioni ed i gonfaloni;
 - 90 giorni per gli standardi;
 - 15 giorni, per i restanti mezzi temporanei.

L'eventuale proroga per l'esposizione dei mezzi temporanei tipologia PTOC e di compravendita/affittanza, come disciplinati dal P.G.I., deve essere effettuata mediante richiesta all'ufficio competente da presentarsi almeno 15 gg. prima della scadenza del titolo originario.

Articolo 9
Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione

1. Per tutti i mezzi pubblicitari permanenti, ad esclusione delle insegne di esercizio e similari, entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine fissato nel provvedimento, il titolare dell'autorizzazione, qualora intenda rinnovare la precedente autorizzazione, è tenuto a presentare apposita istanza.

L'ufficio rilascia il provvedimento di rinnovo entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se:
 - il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone;
 - la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata;

- la fattispecie pubblicitaria è in contrasto o non è conforme alla normativa sopravvenuta, per motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro, i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale ovvero per altre motivazioni che verranno indicate nel provvedimento finale.
- 3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
- 4. La cessazione della pubblicità comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
- 5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 10 **Revoca o ridotto utilizzo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione o l'eventuale concessione sono revocate quando:
 - a) sono sopravvenuti motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto; l'Amministrazione valuterà eventuali richieste di ricollocazione del cartello nell'ambito di 100 mt. dal precedente posizionamento, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti;
 - b) l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone e cose;
 - c) lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di decoro;
 - d) l'impianto pubblicitario sia d'ostacolo alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici.
 - e) l'Amministrazione ha indetto gara ad evidenza pubblica o altro modo consentito dalla legge per la tipologia degli impianti autorizzati;

Contestualmente alla revoca l'Amministrazione comunale può disporre la rimozione prevedendone il termine di esecuzione.

2. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro compenso o indennità.

3. L'autorizzazione o l'eventuale concessione, qualora la pubblicità sia fatta su suolo pubblico o beni comunali, possono essere altresì modificate o sospese, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

Articolo 11 **Decadenza ed estinzione**

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o dell'eventuale concessione:
 - a) la violazione di norme di legge, del presente regolamento e del PGI;
 - b) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta;
 - c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - e) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - f) la mancata osservanza delle condizioni/prescrizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione;
 - g) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto rilascio effettuata dall'Ufficio competente;
 - h) la rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - i) il mancato pagamento del Canone Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e di altre somme a qualunque titolo dovute.

Contestualmente alla decadenza l'Amministrazione comunale dà comunicazione all'interessato della disposta immediata rimozione d'ufficio, salvo i casi di cui alle lettere b) ed h). Le relative spese sono addebitate al titolare. Su richiesta dell'interessato, allorché venga dimostrata la rimozione anticipata rispetto al periodo autorizzato, viene restituita la quota del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria corrispondente al periodo pagato e non dovuto.

2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 12
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti, comporta il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 13
Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune, o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 14
Disciplina delle concessioni

1. Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale.

2. La concessione di cui al punto precedente viene rilasciata esclusivamente mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
3. Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.
4. Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni all'interno della stessa procedura ad evidenza pubblica.
5. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.
6. Il Comune consente l'installazione di cartelli di dimensioni massime cm 70x100 recanti messaggi istituzionali o di cartelli di dimensioni massime 100x65 collocati in aree a verde pubblico o verde ornamentale e di arredo stradale, previo apposito atto di convenzione predisposto dall'Ufficio competente alla manutenzione del verde.

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 15 Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.
3. Al momento della presentazione di istanza di autorizzazione per l'installazione di insegna di esercizio può essere presentata contestualmente una comunicazione di apposizione di vetrofania provvisoria.
Tale vetrofania deve avere le dimensioni inferiori a 0,50 mq ed essere immediatamente rimossa al momento dell'installazione dell'insegna di esercizio definitiva, ovvero entro 60 giorni dall'inizio dell'esposizione.

Articolo 16 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, gli automezzi sui quali sono applicati messaggi pubblicitari non sono sottoposti ad autorizzazione in quanto sono mezzi pubblicitari "mobili"; nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 17
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 18
Frecce direzionali - Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi od a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 19
Locandine

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 20
Striscioni e gonfaloni

L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 21
Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente Titolo, ad esclusione delle insegne di esercizio e delle frecce direzionali - preinsegne di cui agli articoli 16 e 19 del presente regolamento, è stabilita la presentazione di un'apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato della distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è prevista la presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati o similari è prevista la presentazione di apposita dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro 5 giorni precedenti l'installazione.

Articolo 22
Esposizione pubblicitaria all'interno del Polo Fieristico

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione del canone unico patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria all'interno del Polo espositivo di Fiera Milano, con particolare riferimento agli impianti pubblicitari tipologia "temporanea" rappresentati da mezzi esposti in occasione di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel corso dell'anno solare come da calendario con programmazione annuale, biennale o triennale.
2. Considerate le dimensioni delle occupazioni effettuate dagli espositori all'interno del Polo Fieristico e l'esigenza di semplificare l'attività di gestione e controllo del Comune, direttamente od indirettamente per il tramite del proprio gestore del canone, si stabilisce che :
 - a) i messaggi pubblicitari diffusi con qualsiasi mezzo nell'ambito delle manifestazioni realizzate all'interno del Polo Fieristico che insiste sul territorio di Rho sono da considerare temporanei e soggetti al pagamento del canone per l'esposizione pubblicitaria ai sensi del presente Regolamento;
 - b) l'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del Polo Fieristico coincide con la concessione dello spazio espositivo ai richiedenti effettuata dal gestore della struttura ovvero dall'organizzatore dell'evento;
 - c) Fiera Milano è il soggetto passivo del canone per l'esposizione pubblicitaria in quanto è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso;
 - d) in considerazione delle variazioni comunque possibili in corso d'anno e per ovviare al termine di presentazione che prevede dichiarazioni e pagamento anticipato rispetto al trimestre di riferimento, Fiera Milano effettuerà dichiarazione e pagamento a conguaglio dell'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
 - e) la comunicazione dei dati come specificati al successivo art. 57 avente valore di dichiarazione sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento;
3. Al Comune di Rho od alla società incaricata della riscossione del canone per l'esposizione pubblicitaria è riservata ogni ulteriore verifica sulla correttezza del dichiarato sulla base delle risultanze dei bilanci di Fiera Milano annualmente presentati e depositati in Camera di Commercio, o di ogni eventuale documentazione utile, e qualsiasi attività di controllo relativamente alla tempestività delle dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti.
4. L'applicazione del presente articolo, con le caratteristiche sopra esposte, sarà oggetto di monitoraggio annuale e di periodica revisione.

TITOLO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime..

Articolo 24

Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 25

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 26 **Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 gg giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma 1, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 27 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei

beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative.

Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 28

Modalità di presentazione delle istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di

suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma in modalità telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda di concessione od autorizzazione va presentata, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza:

- **30 giorni** prima in caso di occupazioni permanenti;
- **10 giorni** prima in caso di occupazioni temporanee;

2. Gli uffici preposti hanno la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 1, qualora vi sia la possibilità di eseguire tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
3. La domanda, sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
5. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 a 3 del presente articolo.

6. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai commi precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
8. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il relativo titolo.
9. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
10. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al precedente articolo 25.

Articolo 29

Istruttoria, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico ed il Responsabile del relativo procedimento avvia l'istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con atto del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.12 del 20.01.2011 e s.m.i. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta).
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art. 27, comma 9, del Codice della Strada, o di una

fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area interessata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
5. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilita dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
 6. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
 7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
 8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
 9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
 10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 26 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
 11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

12. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 30 **Obblighi del concessionario**

1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 29, comma 4;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - g) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
 - h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

Articolo 31 **Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 32
Titolarità della concessione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza

altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.

- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
- i. la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - ii. per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
 - iii. per le concessioni permanenti: la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo. Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 33

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 28 del regolamento almeno 3 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, in caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo successivo alla presentazione della relativa comunicazione.

Articolo 34
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 35
Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, nei casi ammessi, previa comunicazione dell'ufficio competente e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
 - d) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 36

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale dagli uffici competenti.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
4. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo.
6. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio

Articolo 37

Occupazione con impianti di distribuzione carburante e tabacchi

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
3. Per l'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale secondo le tariffe deliberate.

Articolo 38
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. Per la specifica disciplina si rimanda alle disposizioni del D.L. 76/2020 , cosiddetto decreto semplificazioni, convertito dalla Legge 120 dell'11/09/2020.
2. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 39
Occupazioni con griglie intercapedini

Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 40
Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% dell'effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% dell'effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% dell'effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 41 **Attività Edile**

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 42 **Attività di propaganda elettorale**

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 43 **Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Le occupazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 44
Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 45
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 46
Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 10 giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno venti giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata con indicazioni del luogo, periodo e delle modalità di occupazione.

Articolo 47
Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 48
Occupazioni in occasione di Fiere

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale differenziata per manifestazione.
2. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente.

Articolo 49
Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.

TITOLO VI - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 50

Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari e le occupazioni, anche abusive come disciplinate rispettivamente al Titolo II e IV del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 51

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei mezzi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di più occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile.

Articolo 52

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 53

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia;
 - e) finalità;
 - f) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
7. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 54

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su n.4 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su n. 2 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 55 **Determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.
2. La tariffa standard annua e giornaliera di riferimento è quella indicata ai commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 56 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in Titolo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni; tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 57

Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie all'interno del Polo Fieristico

1. Il canone annuale per la fattispecie disciplinata all'art. 23 viene determinato sulla base della tariffa standard di cui al comma 827, che tiene conto della zona corrispondente alla categoria in cui è ubicato il Polo Fieristico, della sua rilevanza economica e di un coefficiente di adeguamento da applicare all'esposizione pubblicitaria determinata per ogni manifestazione fieristica moltiplicata per la durata della singola manifestazione;
2. Ai fini dell'individuazione dell'esposizione pubblicitaria per ogni singola manifestazione fieristica si considerano i seguenti parametri, oggetto di specifica comunicazione ai sensi dell'art. 22:
 - a) i dati delle esposizioni realizzate nell'ultimo triennio utile con particolare riferimento al numero delle manifestazioni realizzate, al numero degli espositori ed ai mq. della superficie espositiva utilizzata sia complessiva che di dettaglio nonché delle immagini di repertorio riferite agli stands;

- b) la dimensione media di stand venduto ottenuta dal rapporto tra superficie espositiva delle singole manifestazioni (mq) e del corrispondente numero di espositori;
- c) progressività della pubblicità in ragione della dimensione dei stands venduti con determinazione per ogni manifestazione fieristica della superficie pubblicitaria;

Articolo 58

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
3. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
4. le occupazioni di aree cimiteriali;
5. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
6. i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
7. le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
8. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
9. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
10. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
11. le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
12. i balconi, le verande, i bow-windows, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
13. le occupazioni realizzate con fiori, piante e altri elementi ornamentali, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili;

14. le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
15. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune;
16. occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
17. occupazioni per commercio itinerante;
18. veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
19. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
20. le occupazioni destinate a parcheggi pubblici, qualora la relativa gestione sia data in concessione;
21. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
22. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
23. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
24. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
25. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
26. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
27. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
28. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
29. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
30. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso

dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

31. le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
32. la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché sia inerente all'oggetto sociale della stessa, non sia a carattere commerciale e non presenti sponsor o marchi commerciali;
33. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, purché non sia a carattere commerciale e non presenti sponsor o marchi commerciali;
34. la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, e di beneficenza, purché non sia a carattere commerciale e non siano presenti sponsor o marchi commerciali;
35. la pubblicità effettuata su cartelli di dimensioni massime cm 100x65 collocate in aree a verde pubblico concesse con apposito atto di convenzione.

Articolo 59 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) è prevista la riduzione del canone del:
 - a) 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) 50% per la pubblicità :
 - a carattere commerciale o che presenti sponsor o marchi commerciali effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché sia inerente all'oggetto sociale della stessa;
 - a carattere commerciale o che presenti sponsor, relativamente a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
 - a carattere commerciale o che presenti sponsor, relativamente a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per la pubblicità inerente agli spettacoli viaggianti.
 - c) è disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 60

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 61

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;

- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 62

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 52 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La ripartizione degli impianti affissionali di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica, nonché quelli di natura commerciale viene determinata nel Piano Generale degli Impianti. Atteso che gli attuali impianti esistenti .

Articolo 63

Servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Rho costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 64

Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 65

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 66 **Diritto sulle pubbliche affissioni**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 67 **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 68

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

Articolo 69

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 70;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti sponsorizzati relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 70 **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) i manifesti che presentino sole comunicazioni istituzionali delle Associazioni che certificano l'appartenenza alla qualifica di ONLUS;
 - i) i manifesti che presentino sole comunicazioni istituzionali delle associazioni di volontariato aventi una sede nel Comune di Rho che non hanno il riconoscimento di ONLUS, ma gravitano nel campo sociale, sportivo, sanitario, culturale, di ricerca scientifica, tutela dei diritti civili e dell'ambiente a seguito di espressa autorizzazione.

Articolo 71 **Pagamento del canone**

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dalle vigenti normative.

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 72

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; qualora l'importo sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo del canone permanente risulta inferiore a €. 10,00.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli articoli 76 e 77 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in Titolo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo

non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale;

Articolo 73

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad €. 10,00.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso d'interesse legale.

Articolo 74

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo del versamento dalla scadenza stabilita, si applica una sanzione in percentuale del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale, così suddivisa :
 - a) entro 14 giorni una sanzione dello 0,1% giornaliero;
 - b) tra il 15° e il 30° giorno una sanzione fissa del 1,5%;
 - c) oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno una sanzione fissa del 1,67%;
 - d) oltre il 90° giorno ed entro l'anno una sanzione fissa del 3,75%;
 - e) oltre l'anno una sanzione fissa del 4,29%;

f) oltre due anni una sanzione fissa del 5%.

3. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 75

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvede oltre alla Polizia Municipale anche gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 179.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 76

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione, di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 77

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 78

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 79

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 80

Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso canone, sanzioni ed interessi non supera € 10,00.

Articolo 81

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Titolo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario

TITOLO IX - CANONE MERCATALE

Articolo 82 **Disposizioni generali**

Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 83 **Domanda di occupazione**

Le procedure di autorizzazione sono definite disciplinate dal Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/09/2017.

Articolo 84 **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 85 **Classificazione delle strade**

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Titolo, le strade del Comune sono classificate in due categorie di cui all'allegato D del presente regolamento.

Articolo 86 **Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. Il canone di concessione assorbe, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019 quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 87 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
2. Per le occupazioni temporanee (giornaliere) il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione all'occupazione; qualora l'importo del canone superi Euro 200,00 sarà facoltà dell'ufficio che rilascia la concessione, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate), con importi uguali da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in due (2) rate: la prima con scadenza 30 aprile, la seconda entro il 31 ottobre; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa

la possibilità del versamento in 3 (tre) rate, la prima delle quali da corrispondere entro il 30 aprile e le restanti due rate rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 ottobre.

4. Nel caso di nuova concessione permanente il versamento dell'intero o delle rate è effettuato con le medesime modalità di cui al comma 3, per quanto applicabili.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del dante causa, fino alla data di subentro del parte del nuovo occupante. In caso di mancato pagamento, si rinvia alle specifiche disposizioni in materia di subingresso contenute nel vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche.
6. Nei casi di affitto del posteggio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di subingresso contenute nel vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo VIII del presente regolamento per quanto applicabili.

Articolo 88 **Norme di rinvio**

Alle occupazioni di cui al presente Titolo si applicano tutte le disposizioni previste ai Titoli precedenti per quanto compatibili.

TITOLO X - Disposizioni finali

Articolo 89 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 90 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE OCCUPAZIONI

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in 4 categorie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.

Per le strade di 2° categoria si applica una tariffa pari all'80% di quella della 1° categoria.

Per le strade di 3° categoria si applica una tariffa pari al 60% di quella della 1° categoria.

Per le strade di 4° categoria si applica una tariffa pari al 30% di quella della 1° categoria.

L'elenco delle vie, strade o piazze che delimitano ciascuna categoria è il seguente :

1° Categoria

- a) Via Torino, Piazza Libertà , Via Milano, Via Donizetti, Piazza Don Minzoni, Via Marconi, Corso Europa, Via Stoppani, Via L. Da Vinci, Via Galilei, Via Molino Prepositurale, Via Veneto, Via Volta, Via Buon Gesù,- Via Albertario;
- b) Via Morandi;
- c) Viale De Gasperi dall'intersezione con via Grossi fino al confine del territorio comunale, Via Grandi, via Buzzi, via Risorgimento.

2° Categoria

- a) Via Magenta, Piazza Oslavia, Via Ghisolfi, Via Odescalchi, Via Canova, Corso Europa fino a Via Moscova, Via Costa, Ferrovia Statale, Via Mascagni, Via Pozzobonelli, Via Marzabotto, Via Leoncavallo, Via Pindemonte, Via Quasimodo, Via Mazzo, Via Belvedere, Via Muratori, Via Baracca, Via Cairoli, Via Gioberti, Via Tavecchia, Via Santarosa ,Via Zucca, Via 25 Aprile, Via Lainate, Via Diaz, Via Pastrengo, Via della Croce, Via Goito, Corso Europa, Via dei Cornaggia ,Via Papa Giovanni XXIII, Via Castellazzo, Via Pitagora, Via Platone, Via Virgilio, Via Orazio, Via Pregnana, Via Bixio allineamento da Via Calatafimi sino alla Via Magenta.

3° Categoria

- a) Via San Martino, Via Tevere, Via Canova;

- b) Via Pozzobonelli, Via Pace, Via Sciesa, Via Mazzo, Via Aquileia, Via Cividale, Via Dei Ronchi, Via Terrazzano, Via Monfalcone, Via Bersaglio, SS 33 del Sempione, Corso Europa, Via Di Giacomo, Via Capuana, Via Deledda, Via Leopardi, Via Mattei,- Via Pregnana fino a Via Orazio tratto di Via Pregnana fino al confine;
- c) Via Magenta, non inclusa nelle precedenti zone e sino a Via Cornaredo, Via Cornaredo, Via G. Cesare, Piazza Giovanni Paolo I ,Via Manara;
- d) Via Pace non inclusa nelle precedenti zone, Via Sauro, Via Grossi sino alla Via Ospiate, Via Sartirana, Via Gandhi;
- e) Piazza Chiesa, Via Battisti fino a Via Ariosto;
- f) Via Casati, Piazza Caduti per la Patria e Via Cantù fino a Via Settembrini.

4° Categoria

Il territorio, tratte e singole strade non incluse nelle precedenti categorie.

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in 2 categorie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1° categoria.

L'elenco delle strade, vie o piazze che delimitano la zona in 1° categoria è di seguito riportato.

Tutte le zone del territorio comunale non ricomprese in tale elenco si intendono in 2° categoria .

- a) zona delimitata da Via Magenta - P.zza Oslavia - C.so Europa - Via Costa - Via Tasso - P.zza Don Minzoni - Via Corridoni - Via Borsi - Via Muratori - Via Baracca - Via Cairoli - Via Gioberti - Via Tavecchia - Via Lainate - Via Stelvio - Via Cadorna - C.so Europa - Via dei Cornaggia - Via Castellazzo - Via Molino Prepositurale - Via Pregnana - Via Volturno prolungamento della Via Volturno fino alla Via Magenta;
- b) zona delimitata da C.so Europa - Via Di Giacomo - Via Capuana;
- c) zona delimitata dalla ferrovia, tratto compreso tra l'inizio della via Risorgimento ed il confine con Milano - Via Grandi - Viale De Gasperi, tratto da via Risorgimento sino al confine con Milano;
- d) via Pace sino all'incrocio con Viale De Gasperi - Via Morandi - Via Sartirana - Via Gandhi - P.zza Maria Ausiliatrice - Via Rosselli sino a Via Togliatti - P.zza Chiesa - Via Battisti sino a Via Ariosto - Via Casati - Piazza Caduti per la patria - Via Cantù sino a Via Settembrini - Via Mattei - Via Pregnana da via Mattei sino al confine - Viale dei Fontanili - SS 33 del Sempione-C.so Europa-Via Lainate-Viale A. De Gasperi-Via Magenta-Via San Carlo-via Capuana-Via Ratti-Via Settembrini-Via Valera;
- e) zona delimitata ad est dell'autostrada A 50 (ex tangenziale Ovest), a nord da viale A. De Gasperi, a sud ed ad est dai confini del territorio comunale con i limitrofi comuni di Milano e Pero, zona comprendente anche le vie Buonarroti e Borromeo.

ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai fini dell'applicazione del canone, per le pubbliche affissioni, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in 1 categoria.

ALLEGATO D

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER I MERCATI

Ai fini dell'applicazione del canone, per i mercati, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in 2 categorie.

Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1° categoria.

L'elenco delle strade, vie o piazze che delimitano la zona in 1° categoria è di seguito riportato.

Tutte le zone del territorio comunale non ricomprese in tale elenco si intendono in 2° categoria .

Via Porta Ronca, Via E. De Amicis, P.zza Visconti, L.go Casati, P.zza San Vittore, L.go Don Rusconi, Via F. Meda, area di collegamento tra la Via F. Meda e la Via G. Garibaldi, V.le Italia.